

STATUTO FONDAZIONE "LUIGI SCOTTO"

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1.1. E' istituita in Collesalveti, frazione Stagno per opera del Comitato Unitario Pro-Handicappati, ente con personalità giuridica privata, la Fondazione denominata "LUIGI SCOTTO - ONLUS" (nel proseguo solo "Fondazione").

1.2. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume la qualificazione di ONLUS (per esteso Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2 SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Collesalveti, frazione Stagno, via Bruno Buozzi.

2.2. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici, centri, case di accoglienza e delegazioni in tutto il territorio provinciale regionale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 FINALITA' E SCOPI

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori della prevenzione, dell'assistenza, della riabilitazione in favore di tutte le persone, con particolare riguardo di quelle che presentano problemi di handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale e con priorità nei confronti dei residenti nel comune di Collesalveti.

3.2. In particolare le attività della Fondazione consistono in:

- accoglienza residenziale o semiresidenziale delle persone con handicap o comunque svantaggiate;
- assistenza sociale e socio-sanitaria anche domiciliare di dette persone;
- tutela giuridica e dei diritti di cittadinanza delle medesime.

3.3. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'

4.1. La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:

- a) organizzare corsi o iniziative sulla prevenzione, sulla ricerca, sulla terapia relativamente alle persone che presentano le diverse tipologie di handicap e di non autosufficienza e sui loro diritti;
- b) promuovere e sostenere le attività di volontariato nel settore;
- c) collaborare con enti pubblici e privati ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe affinità;
- d) istituire borse di studio;
- e) organizzare ed effettuare attività di formazione del personale, comunque di ogni figura professionale necessaria per lo svolgimento di attività della Fondazione.
Per le suddette attività di formazione potrà chiedere l'intervento, l'accreditamento o la certificazione degli enti competenti;
- f) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza delle persone svantaggiate;
- g) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione nel settore e per una corretta assistenza ai disabili;
- h) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione e l'assistenza ai disabili;
- i) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;

- j) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;
- k) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all'attività della Fondazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- l) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- m) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziarie le proprie attività istituzionali nonché stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati e ricevere donazioni.
- 4.2. La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:
- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti;
- b) costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- c) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- d) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;
- e) promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali.
- 4.3. La Fondazione non potrà, tuttavia, compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse ed, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 5 DELEGAZIONI

- 5.1. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sezioni periferiche, denominate Delegazioni (principale o aggregate alle principali), dislocate sul territorio regionale.
- 5.2. E' di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti.
- 5.3. Le Delegazioni sono organizzate localmente da un Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.4. Il Delegato rimane in carico salvo dimissioni o revoca del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 5.5. La carica di Delegato è gratuita, con eventuale rimborso delle spese.
- 5.6. A ciascun Delegato compete:
- i - organizzare e reperire in loco persone disponibili a diffondere i principi della Fondazione ed a raccogliere fondi per la realizzazione dei fini istituzionali (struttura organizzativa-promozionale);
 - ii - rappresentare la Fondazione presso le istituzioni locali, pubbliche e private;
 - iii - curare il coordinamento tra la struttura sanitaria locale e gli enti locali, costituendo altresì il tramite tra quest'ultima e la struttura organizzativo - promozionale di cui alla lettera (i);
 - iv - strutturare ed organizzare la Delegazione di competenza a supporto dei fini istituzionali della Fondazione;
 - v - svolgere ogni altra funzione attribuita dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.7. Le attività di cui all'articolo 5.6., lettere i, iii e iv, dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.8. I Delegati, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5.6, si potranno altresì avvalere di collaboratori.

ARTICOLO 6 PATRIMONIO

- 6.1. Il patrimonio della Fondazione costituita dalla dotazione iniziale secondo l'inventario redatto dal Fondatore che viene allegato al presente statuto.
- 6.2. Tale patrimonio può essere accresciuto:

- dagli apporti del Fondatore;
- da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione;
- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo ed erogazione comunque pervenuti alla Fondazione;
- da ogni entrata destinata per deliberazione dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
- da ogni altro incremento derivante dall'attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

6.3. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

ARTICOLO 7

DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE

7.1. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.2. E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6, articolo 10, Decreto Legislativo 460/97.

ARTICOLO 8

RISORSE ECONOMICHE

8.1. I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi e elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ed incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente (se nominato);
- il Segretario (se nominato);
- il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, costituito come segue:

- da 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice-presidente e un Segretario.

10.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino alla sostituzione e sono rieleggibili.

10.3. Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

Successivamente i componenti del Consiglio saranno prorogati automaticamente sempre di tre anni in tre anni, salvo che il Fondatore decida di nominare uno o più componenti al loro posto.

10.4. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 7 (sette) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.

I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

10.5. Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario - salvo espressa deroga del Fondatore - che i candidati non siano stati:

- a) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;

b) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.6. Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri, oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 10.5., le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio.

10.7. In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più Consiglieri, il Fondatore provvederà alla nomina. Così come il Presidente del Consiglio provvederà entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 10.5., a chiedere al Fondatore l'eventuale nomina del sostituto. Nel frattempo si considerano prorogati i poteri di chi è decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

10.8. Qualora venisse a mancare, per morte o impedimento permanente, un componente del Consiglio si provvederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 10.3.

ARTICOLO 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, oltre ai poteri espressamente conferiti nel presente Statuto, spetta al Consiglio:

- a) approvare le direttive generali e pluriennali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione e programmare anno per anno dell'attività sociale;
- b) redigere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- d) organizzare convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- e) approvare convenzioni con le istituzioni operanti nel settore socio-sanitario;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) deliberare sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità mobiliari e immobiliari, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe e postergazioni d'ipoteche;
- h) deliberare sugli interventi in altri enti o società;
- i) approvare regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativo-contabili o sociali;
- j) nominare e revocare i Delegati nonché attribuire i poteri e disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti;
- k) nominare, tra i propri componenti, il Segretario e il Vice-presidente;
- l) deliberare i rimborsi spese ed eventuali emolumenti.

11.3. Il Consiglio può conferire incarichi particolari o può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni figura o organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 12

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, ordinariamente due volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza dalla maggioranza dei Consiglieri.

12.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, entro il giorno precedente la data prevista per la riunione.

12.3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, delibera a maggioranza dei voti dei presenti, personalmente o per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

12.5. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato). Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 PRESIDENTE

13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente attribuiti dallo Statuto:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto e sede;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli Organi della Fondazione;
- d) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori e determinarne le attribuzioni;
- e) ha il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

13.2. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

13.3. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-presidente e al Segretario se nominati oppure ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, così come, ove nominati, al Direttore Sanitario o ad altre figure o organismi.

ARTICOLO 14 VICE-PRESIDENTE

14.1. Il Vice-Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

14.2. Di fronte a terzi, la firma del Vice-Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 15 SEGRETARIO

16.1. Il Segretario:

- a) cura i verbali;
- b) coordina la gestione amministrativa ed economico - contabile della Fondazione e delle attività ad essa strumentali;
- c) è responsabile del personale;
- d) provvede, in conformità agli indirizzi e alle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di consulenza esterna;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le eventuali collaborazioni esterne.

ARTICOLO 16 COLLEGIO SINDACALE

16.1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dal Fondatore.

16.2. I Sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

16.3. I Sindaci restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili secondo le modalità del Consiglio di Amministrazione.

16.4. Il Collegio controlla la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione e comunque ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge e dal Codice Civile in quanto compatibili alla Fondazione.

ARTICOLO 17
ESERCIZIO FINANZIARIO

- 17.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, previo inventario se richiesto dal Fondatore.
- 17.3. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e la relativa relazione.
- 17.4. I bilanci devono essere redatti secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con la peculiarità giuridica di Fondazione, con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
- 17.5. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di Euro 1.032.913, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma terzo della legge 16 dicembre 1971 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

ARTICOLO 18
CARICHE SOCIALI

- 18.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- 18.2. Ai detentori delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- 18.3. Eventuali emolumenti per altre figure o organismi nominati dovranno essere espressamente deliberati e non dovranno, in ogni caso, essere superiori agli importi di cui all'articolo 10, comma 6, lettera d), D.Lgs. n. 460/1997.

ARTICOLO 19
COLLABORATORI E DIPENDENTI

- 19.1. La Fondazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie d'infortunio e la responsabilità civile verso terzi, nonché stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- 19.2. La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 20
CLAUSOLA ARBITRALE

- 20.1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
- 20.2. Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.
- 20.3. La sede dell'Arbitrato sarà Livorno.

ARTICOLO 21
SCIoglIMENTO

- 21.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 21.2. La Fondazione si estingue al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) per volontà del Fondatore, laddove sussistano gravi e comprovati motivi;
 - b) per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

21.3. La Fondazione si estingue, nel caso b) dell'art. 21.2., con delibera del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, seconda le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

ARTICOLO 22
LIQUIDAZIONE

22.1. In caso di scioglimento, il Fondatore provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

ARTICOLO 23
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

23.1. In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui dovranno essere lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità possibilmente operanti prevalentemente nel settore dell'handicap, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta della legge.

ARTICOLO 24
NORMA FINALE

24.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.